

sizioni occorrenti alla esecuzione della presente legge. »

(È approvato).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge in principio della seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Riduzione di tassa sulle donazioni alle provincie e ai comuni a scopo di beneficenza.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riduzione di tassa sulle donazioni alle provincie ed ai comuni a scopo di beneficenza, istruzione ed igiene.

Si dà lettura del disegno di legge.

De Seta, segretario, legge: (V. Stampato n. 229-A).

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze accetta l'articolo unico proposto dalla Commissione?

Magliani, ministro delle finanze. Per quanto debba increscere al ministro delle finanze che disegni di legge di simile natura siano fatti di iniziativa parlamentare, pur nondimeno riconosco che nel caso attuale vi sono gravi ragioni di equità e di utilità pubblica perchè si deroghi a questa massima salutare dell'iniziativa del Governo.

Esaminato il disegno di legge formulato dalla Commissione, la quale ha avuto la cortesia di intendersi confidenzialmente con me, io non ho alcuna difficoltà ad accettarlo.

Presidente. L'onorevole ministro dunque consente che si discuta il disegno della Commissione.

Lucchini Giovanni. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lucchini Giovanni. Non intendo discutere il disegno di legge, prego soltanto il relatore di volermi dare un semplice schiarimento. Non farò nemmeno appunto all'onorevole relatore del suo periodo così lungo, troppo lungo e intorno al quale forse ci sarebbe qualcosa da dire. Ivi leggo infatti: *i trasferimenti pagheranno!* Non sono mica i trasferimenti che pagheranno, pagheranno i donatori. Per amore di verità debbo soggiungere che ho cercato di correggere il periodo, ma non vi sono riuscito. Bisognerebbe modificarlo sostanzialmente.

Lo schiarimento, dunque, che desidero è il seguente. A me pare che noi possiamo cadere con questa disposizione di legge in una ingiustizia evidentissima. La tariffa annessa alla legge di

registro, se ben ricordo, sottopone ad una tassa proporzionale del 5 per cento tutte le donazioni fra vivi fatte ad Istituti i quali abbiano per iscopo la carità, l'educazione e l'istruzione e via via.

Ora, con questo disegno di legge, noi riduciamo al decimo della tassa, portata dalla tariffa annessa alla legge di registro, le donazioni fatte ai comuni ed alle provincie, precisamente a questi identici scopi.

Ciò posto io posso farmi la seguente ipotesi. Se io lascio 100,000 lire ad un Orfanotrofio, poniamo il caso, questo pagherà una tassa del 5 per cento; se io lascio 100,000 lire ad un municipio perchè istituisca una cattedra d'Araldica, questo pagherà il decimo delle 5 lire portate dalla tariffa. Non è chi non veda la inopportunità, anzi la sconvenienza, di simile fatto, perchè è ingiusto, assolutamente ingiusto, sottoporre alla tassa maggiore la istituzione che è destinata a sovvenire ai bisogni, ed al benessere delle classi più povere. Domanderei quindi all'egregio relatore e al ministro delle finanze in specie (perchè il relatore si è già fatta questa obiezione e l'ha risolta negativamente per considerazioni finanziarie) domanderei, dico, se proprio fosse inopportuno un emendamento che concedesse agli istituti esistenti nel regno e rivolti a scopi di beneficenza e di igiene, quei benefici che, con questa legge, noi facciamo alle provincie ed ai comuni.

Così *a priori* io non credo che le conseguenze finanziarie sarebbero molto gravi, perchè gli atti di donazione fra vivi non sono cose molto comuni. In ogni caso per eliminare ogni pericolo, mi pare che basterebbe elevare la cifra di 50 mila a 100 mila lire ed anche più.

Avreste così reso rarissimo il caso di applicazione di questa legge.

Non faccio proposte; desidero soltanto uno schiarimento dal relatore e l'assicurazione che egli ha fatto qualche studio, (sia pure superficiale, poichè questo disegno di legge è stato portato qui con molta fretta), per convincersi che le conseguenze finanziarie sarebbero troppo gravi per l'erario pubblico, qualora noi ammettessimo al beneficio di questa legge anche gli istituti di cui parla l'articolo 97 della tariffa annessa alla legge di registro.

È a titolo di schiarimento che domando tutto questo. Del resto voterò questo disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pascolato.

Pascolato. Stava io pure esaminando il testo di questo articolo, quando ha preso a parlare l'onorevole mio amico Lucchini Giovanni; e debbo